
XVI Legislatura – Camera dei deputati Atto n. 2029

Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI 29.10.2010

L'atto n. C 2029 recante "Modifica all'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di equipaggiamento degli autoveicoli" presentato alla Camera di iniziativa dell'On. Di Cagno ed altri, è stato assegnato per l'esame in sede referente alla Commissione permanente IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni). L'analisi in Commissione non è ancora iniziata ma sono già stati richiesti i pareri delle commissioni 1^a (Aff. costit.), 14^a (Pol. comun.)

Si propone la modifica della disciplina in tema di equipaggiamento dei veicoli a motore, stabilendo l'obbligo di portare, all'interno degli autoveicoli di nuova immatricolazione, un martello di piccole dimensioni, da utilizzare in caso di necessità, come nel caso di esondazione, per rompere i vetri del veicolo e ricavarci una via di fuga.

Si riporta di seguito lo schema del disegno di legge con la relazione di accompagnamento.

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

Di Cagno Abbrescia, Carlucci

Modifica all'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di equipaggiamento degli autoveicoli

Presentata il 18 dicembre 2008

Onorevoli Colleghi! — La recente tragedia accaduta a Monterotondo, vicino Roma, che ha provocato il decesso per annegamento di un conducente all'interno della propria automobile, a causa dell'esondazione dell'attiguo fosso di raccolta delle acque meteoriche che ha successivamente determinato l'allagamento del sottopasso ferroviario, ripropone il tema dell'importanza della sicurezza stradale in Italia. Soprattutto, ci si domanda

se i dispositivi per l'equipaggiamento dei veicoli a motore siano attualmente sufficienti per affrontare situazioni di emergenza da parte degli automobilisti.

Non è la prima volta, infatti, che avvengono incidenti stradali simili a quello accaduto a Monterotondo, che provocano addirittura la scomparsa di conducenti i quali, rimanendo intrappolati all'interno della propria automobile, sono impossibilitati nel trovare una via d'uscita a causa della mancata apertura degli sportelli o dei finestrini che spesso, proprio quando si verificano imprevisti atmosferici di notevole pericolosità, sono malfunzionanti oppure si bloccano completamente.

La presente proposta di legge, pertanto, interviene, attraverso una novella al nuovo codice della strada, con la finalità di rendere obbligatoria, all'interno degli autoveicoli di nuova immatricolazione, la presenza di un martello di piccole dimensioni, da utilizzare in caso di necessità per rompere i vetri del proprio autoveicolo e ottenere conseguentemente una via d'uscita nel momento in cui si verificano situazioni analoghe a quella di Monterotondo.

Si intende così, in definitiva, porre rimedio a situazioni emergenziali causate da eventi calamitosi atmosferici di considerevole intensità che, come precedentemente esposto, possono provocare gravissimi danni per la salvaguardia e l'incolumità dei conducenti, determinandone in alcuni casi perfino il decesso.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Gli autoveicoli devono essere equipaggiati con un martello, costituito da una massa di acciaio innestata su un manico che ne consente

l'impugnatura all'estremità, che consenta di infrangere i vetri dell'autoveicolo in caso di emergenza».

Art. 2.

(Norme di attuazione).

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, le caratteristiche tecniche dei dispositivi di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, e le norme necessarie per l'attuazione della medesima legge.